



Tribunale di Bolzano -Landesgericht Bozen

Sezione fallimentare - Konkursabteilung

A TUTTI I PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO INCARICHI IN PROCEDURE CONCORDSUALI

OGGETTO: PEC e società' in procedura concorsuale

In allegato si invia circolare dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena in ordine alla problematica in oggetto, secondo cui, in brevissima sintesi, **il curatore comunica/fornisce la propria PEC per la società fallita. Viceversa per le società in concordato, sia in procedura che omologato, anche puramente liquidatorio, l'obbligo rimane sempre in capo al legale rappresentante, e non al liquidatore giudiziale.**

Questo GD condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuto l'Ordine sopra citato, in quanto sistema più rapido, meno dispendioso e più semplice. Inoltre si osserva che lo scopo della disposizione è quello di creare uno strumento di comunicazione veloce ed ufficiale con le società, di cui il curatore (nei fallimenti) è l'unico referente con le CCIAA.

Tuttavia si segnala che trattandosi di problematica comune a tutte le Camere di Commercio, della stessa è stata investita Unioncamere e, per il suo tramite, il Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrebbe dunque fornire a breve, stante l'imminente scadenza del termine finale previsto dalla norma, 29 novembre 2011) una risposta ufficiale nella speranza che possa consentire una applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale.

Con l'impegno di inviare ulteriori comunicazioni in caso di variazioni, porgo distinti saluti.

Bolzano 18.11.2011

Il GD

Dott.ssa Francesca Bortolotti



Commissione Procedure Concorsuali

Modena, lì 18 ottobre 2011

A tutti gli iscritti
che svolgono incarichi
in procedure concorsuali
L L . S S.

OGGETTO: PEC e società in procedura concorsuale.

Il comma 6 dell'art. 16 del D.L. 185/08, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, prevede, fra l'altro, che le imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore della norma comunichino al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, in esenzione da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Il termine di tale comunicazione scadrà il **29.11.2011** e non risulta da alcuna norma che ne siamo esonerate le società soggette a procedura concorsuale. Né alcuno, ad ora, come spesso accade, si è preoccupato delle particolarità di tali situazioni.

Abbiamo pertanto preso contatto con il Conservatore e con il Giudice del Registro delle Imprese, dai quali abbiamo ottenuto l'avallo ad alcuni comportamenti che ci sono parsi opportuni, in quanto economici e semplificatori.

- a) La norma di cui si tratta riguarda le imprese costituite in forma societaria; dunque le imprese individuali sfuggono all'adempimento.
- b) Il secondo comma dell'art. 48 l.f., in vigore dal 1.1.2008 a seguito delle modifiche del c.d. "correttivo", sancisce che la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica sia consegnata al curatore. La parte assolutamente maggioritaria della Dottrina è concorde nel ritenere che per "corrispondenza" debba intendersi la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica. Questo comporta che, nel fallimento, il curatore, in quanto soggetto destinatario della corrispondenza, sia anche colui che si attiva per la richiesta presso il gestore e per la comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo PEC.
- c) Ogni curatore potrà utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica anche per i fallimenti (i.d.: comunicare, per tutti i fallimenti societari curati, la stessa PEC al Registro delle Imprese).
- d) Un diverso atteggiamento deve essere tenuto nei confronti delle società in concordato preventivo. L'art. 167 l.f. sancisce infatti che *"durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale"*. Nessun dubbio dunque che, nella fase pre-omologa o, comunque, per i concordati non liquidatori o "in prosecuzione dell'attività", gli obblighi oggetto della presente comunicazione, incombano sul legale rappresentante la società, il quale non è soggetto ad alcuno dei vincoli di cui all'art. 48 l.f., mancando tale articolo fra quelli richiamati dall'art. 169 l.f. Ovvio ed opportuno che la vigilanza del commissario giudiziale si spinga fino ad un controllo sull'adempimento dell'obbligo comunicativo in oggetto.

- e) Qualche specificazione merita il concordato liquidatorio (con cessione dei beni), che si trovi nella fase successiva all'omologazione, benché anche questo tipo di procedura non sfugga a quanto previsto dall'art. 167 l.f., sopra richiamato e trascritto. In questo caso è previsto che nel decreto di omologazione il Tribunale nomini di uno o più liquidatori, i quali si dovranno occupare – con le modalità dettate dalla sentenza – della liquidazione concorsuale della società. Nella prassi, almeno dal momento dell'omologazione in poi, tutta l'attività della società concordataria (consistente esclusivamente, si sottolinea, nella liquidazione concorsuale dei beni) passa nelle mani del liquidatore giudiziale, che diviene il soggetto cui più opportunamente deve essere riferita ogni attività e comunicazione, compresa quella della corrispondenza. Neppure in questa parte della procedura si assiste alla perdita dell'amministrazione da parte del legale rappresentante la società, sul quale continuano ad incombere gli obblighi civilistici (tenuta della contabilità, redazione, approvazione e deposito dei bilanci, redazione e deposito delle denunce redditi, ecc.) che adempirà avvalendosi delle informazioni che gli verranno trasmesse dal liquidatore giudiziale, nel permanere della vigilanza del commissario giudiziale.

Quanto sopra osservato si può concludere che nella fase liquidatoria (post-omologa), l'obbligo di deposito ed utilizzo dell'indirizzo PEC facciano carico al liquidatore, sia esso di nomina giudiziale (con possibile utilizzo della PEC del professionista, come sub c) o volontario, se in forza al momento della scadenza dichiarativa oggetto della presente. Ovviamente il liquidatore giudiziale, quando l'omologazione intervenga dopo la scadenza, dovrà avvalersi della PEC nel frattempo richiesta dal legale rappresentante la società, trovatisi nella situazione sub d), ovvero in stato di normale attività (prima della presentazione del ricorso).

Con l'impegno ad inviare ulteriori comunicazioni informative, in caso di variazioni o novità, porgiamo – con l'occasione - i più cordiali saluti

p. LA COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Presidente
Claudio Malagoli